



TRIBUNALE DI LODI

Sezione Lavoro

Nella causa promossa da:

D.F., rappresentato e difeso dall'Avv. L.R.

presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

attore

contro

B.M., rappresentato e difeso dall'Avv.

e dall'Avv.

VIA

presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

convenuto

Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01.02.2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETTI gli atti di parte ed esaminati i documenti prodotti,

RILEVATO che occorre in via preliminare rappresentare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro.

È al riguardo noto che la competenza per territorio deve determinarsi in base all'oggetto della domanda ed alla prospettazione attorea (Cass. civ. Sez. lavoro, 27/03/1996, n. 2733).

L'onere della prova grava sull'attore, che deve dimostrare che ricorrono gli elementi di fatto del criterio di competenza prescelto (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 13147 del 25.11.1999; Cass. civ. Sez. lavoro, 13/12/1989, n. 5560) e la decisione viene presa allo stato degli atti.

È parimenti noto che il disposto dell'art. 413 comma 2 c.p.c. facoltizza il lavoratore subordinato a rivolgere la domanda al Giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto (il riferimento è ai fori speciali alternativamente concorrenti previsti dalla norma)(v. al riguardo cass. civ. sez. lav. sent. n. 2971 del 1.3.2001).

L'attore (lavoratore o datore di lavoro) può scegliere, in modo irrevocabile, di attribuire la cognizione della causa: a) al giudice del luogo dove è sorto il rapporto (c.d. *forum contractus*); b) al giudice del luogo dove si trova l'azienda; c) al giudice del luogo dove si trova la dipendenza dell'azienda presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Per la competenza territoriale del giudice del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, occorre applicare le regole del codice civile in materia di perfezionamento dei contratti: il contratto di lavoro viene stipulato dove il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione ai sensi dell'art. 1326 c.c. (Cass.

civ. Sez. lavoro, 27/06/1990, n. 6508). Se il contratto non è stato stipulato per iscritto o non è individuabile il luogo di insorgenza del rapporto, è competente il giudice del luogo dove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. civ. Sez. lavoro, 23/03/2004, n. 5837).

Il foro dell'azienda fa riferimento al luogo dove si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18266).

Il foro della dipendenza necessita che il lavoratore vi sia addetto oppure vi sia stato addetto al momento della cessazione del rapporto. La nozione di “*dipendenza*” ricomprende una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa. Dipendenza può essere anche una articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora (Cass. civ. Sez. lavoro, 15/09/2003, n. 13547; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/03/2021, n. 5726).

Il criterio dell'art. 18 c.p.c. (e implicitamente dell'art. 19, quando la sede legale non coincide con quella effettiva dell'azienda ovvero il convenuto non sia un imprenditore) ha carattere sussidiario (art. 413 penultimo comma).

Come anche evidenziato dal contratto individuale di lavoro subordinato (v. docc. nn. 1 e 2) l'assunzione è avvenuta presso la sede sita in Basiglio.

La sede di B.M. è situata in Basiglio, all'interno del circondario di Tribunale di Milano.

La sede presso la quale il ricorrente prestava la propria opera al momento della cessazione del rapporto è sempre Basiglio, sito nel circondario di Milano (v. dimissioni, doc. n. 16 fascicolo ricorrente).

Dalla prospettazione attorea e dai documenti prodotti (cfr. tra gli altri documenti, i dati di cui alle buste paga e dei C.U.D.) non emergono elementi per radicare la competenza del Tribunale di Lodi – in funzione di Giudice del Lavoro, eccetto l'unico dato offerto dalla residenza del ricorrente in Casalpusterlengo, di cui, tuttavia, non viene prospettato se rappresenti o meno una dipendenza aziendale (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 15/07/2013, n. 17347).

Dalla prospettazione del ricorso, piuttosto, emerge che il ricorrente abbia svolto la prestazione – dal 1997 – all'interno dell'ufficio Ispettorato della resistente, per poi essere inviato quale Responsabile della Qualità nelle sedi di Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata e Piemonte.

Dal 2005 la prestazione lavorativa si è svolta, per certi periodi, a distanza dalla residenza, avendo come riferimento per la durata del rapporto sino alle dimissioni la sede sita in Basiglio (es. per le ferie, le assegnazioni ed i trasferimenti, le dimissioni).

RITENUTO che sia competente territorialmente il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro e che il giudizio debba essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;

RITENUTO che la peculiarità della vicenda trattata, nonché la decisione su questione preliminare, giustificano la compensazione delle spese di lite (cfr. cass. ord. 23727/2015; Cass. 21697/2011);

P.Q.M.

1) **DICHIARA** l'incompetenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, per essere territorialmente competente il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, davanti al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;

2) compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Lodi, 1 febbraio 2023

Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Manfredi